

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

- **Amministratore delegato**
- **Sicurezza di Rete e Qualità**
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016

(solo gestori infrastruttura elenco allegato)

Loro sedi

IMPRESE FERROVIARIE

Loro sedi

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale**

- Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
- Direzione generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Via Caraci, 36

00157 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per le investigazioni ferroviarie
e marittime**

Via dell'Arte, 16

00144 Roma

FERCARGO

Piazza Cola di Rienzo, 80/A

00192 Roma

ASSTRA

Piazza Cola di Rienzo, 80/A

00192 Roma

ASSOFER

Via Volturmo, 2

00185 Roma

ASSIFER

Viale Vincenzo Lancetti, 43

20158 Milano

NoBo/VIS/OdC ECM/CSM Assessor

Loro sedi

Oggetto: Obiettivi e aree di criticità in materia di sicurezza ferroviaria – anno 2019.

Per il 2019 permane l'obiettivo di lungo termine di tendere a valori nulli di incidentalità garantendo che tutto il personale contribuisca al suo perseguimento con ogni comportamento ed atteggiamento che abbia o possa avere risvolti sulla sicurezza, individuando, analizzando e riducendo precursori e incidenti.

I Gestori dell'infrastruttura e le Imprese ferroviarie, ognuno per quanto di propria competenza, devono integrare il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza:

- sviluppando una cultura positiva della sicurezza («Safety Culture») nelle attività proprie e dei fornitori, caratterizzata da un impegno collettivo dell'alta dirigenza e di tutta l'organizzazione finalizzata ad agire sempre in modo sicuro;
- contemplando il «fattore umano» nelle fasi di progettazione delle attività lavorative, dell'identificazione delle competenze del personale coinvolto, della valutazione del rischio e dell'analisi di incidenti ed inconvenienti;
- garantendo la corretta attuazione di tutti i processi e verificandone l'efficacia per gli aspetti tecnici, operativi e organizzativi in coerenza con quanto stabilito dal metodo comune di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 1078/2012;

l'implementazione dei tre punti precedenti dovrà essere indirizzata anche:

- al riesame dei processi di gestione, controllo e verifica di efficacia della manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli ferroviari in coerenza con quanto stabilito dai Metodi Comuni di Sicurezza, mettendo in atto le azioni necessarie per garantire la rispondenza ai requisiti specifici e agli standard prefissati, sia nel caso in cui l'attività è svolta internamente sia nel caso in cui è affidata a terzi. Si richiama in particolare quanto contenuto nella circolare ANSF prot. 0001002/2018 del 15/01/2018 rivolta a tutti gli Operatori ferroviari e nella circolare ANSF prot. 0003171/2018 del 16/02/2018 rivolta al Gestore dell'infrastruttura RFI;
- alla gestione delle forniture di sicurezza garantendo la definizione dei requisiti di sicurezza correlati alle forniture nei contratti e negli accordi di interfaccia, la dimostrazione della corretta gestione dei rischi correlati alle forniture stesse, l'evidenza di efficaci attività di audit, controllo e monitoraggio;
- alla creazione di una piattaforma di scambio delle informazioni con gli altri Operatori ferroviari relative agli incidenti, inconvenienti e ai precursori (ad esempio banche dati) per garantire un confronto proficuo per l'operatività di ciascuno e per permettere che i ritorni di esperienza permettano una crescita corale del sistema;
- al perseguimento di un approccio proattivo contro l'indebita presenza di pedoni sulla sede ferroviaria, analizzando le condizioni di fruibilità e di permeabilità delle aree ferroviarie per l'individuazione dei punti critici e la predisposizione di idonee misure mitigative, attivando collaborazioni con enti locali e istituzioni centrali, promuovendo campagne informative ed educative;
- alla verifica dei requisiti previsti per il personale con mansioni di sicurezza sia nel caso in cui l'attività è svolta internamente sia nel caso in cui è affidata a terzi, e alla valutazione dei fabbisogni formativi anche sulla base di un sistema di controllo della corretta esecuzione dei compiti assegnati;
- ad un'analisi accurata degli incidenti e degli inconvenienti per identificare le necessarie misure preventive da porre in essere, garantendo che lo stato dei luoghi e dei veicoli non sia modificato prima di effettuare i rilievi.

I Gestori dell'infrastruttura e le Imprese ferroviarie, ognuno per quanto di propria competenza, devono completare l'attrezzaggio tecnologico anche per assicurare la conformità ai principi di sicurezza del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, di cui all'allegato B del decreto ANSF n.4/2012, con dispositivi che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze garantendo, in particolare:

- il corretto funzionamento sia a terra che a bordo dei sistemi di monitoraggio della temperatura delle boccole dei veicoli;

- la conformità dei sistemi di controllo della marcia dei treni ai principi del decreto ANSF n.1/2016;
- l'innalzamento del livello di sicurezza dei passaggi a livello pianificandone in primis le possibili dismissioni;
- interventi a protezione della circolazione rispetto a possibili interferenze (gestione cantieri, rischio idrogeologico, indebiti attraversamenti);
- il corretto utilizzo delle locomotive da manovra nell'ambito delle località di servizio nel rispetto del Decreto ANSF n. 1/2015 nonché delle pertinenti Autorizzazioni di Messa in Servizio;
- l'adozione, nelle more dell'implementazione dei suddetti punti, di opportune mitigazioni definite a seguito della valutazione del rischi connessi, presidiandone i tempi di attuazione.

Pertanto codesti Operatori ferroviari, con il coinvolgimento dei propri partner (costruttori, ditte appaltatrici, Soggetti Responsabili della Manutenzione, detentori, gestori di reti confinanti, Imprese ferroviarie estere, ecc.), devono adottare i provvedimenti necessari ed inserire nei propri piani della sicurezza per l'anno 2019 progetti ed attività per la risoluzione delle criticità riportate nella presente nota o che siano:

- emerse dalle proprie analisi dei rischi;
- riportate nelle note di pari oggetto relative agli anni precedenti e che dal monitoraggio svolto non risultino ancora eliminate;
- indicate nella "Relazione preliminare sulla sicurezza ferroviaria nel 2017", pubblicato da questa Agenzia sul sito www.ansf.gov.it;
- segnalate da questa Agenzia a seguito dell'analisi di incidenti o inconvenienti, di attività ispettiva o di audit, indicate nelle note di trasmissione delle raccomandazioni della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime o provenienti da "Safety Alert".

Nel caso delle Reti Regionali di cui al DM 05/08/2016, a tali obiettivi si aggiunge la necessità che gli Operatori ferroviari assicurino l'armonizzazione del proprio sistema ai vigenti standard tecnici ed operativi e l'allineamento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza alle normative vigenti.

Si specifica che i progetti e le attività che codesti Operatori ferroviari inseriranno nel piano della sicurezza non devono contenere indicazioni generiche ma un adeguato dettaglio in termini di tempi, obiettivi ed indicatori che ne permetta il monitoraggio e la relativa verifica di efficacia.

Vorranno i soggetti in indirizzo dare tempestivo ed efficace corso all'attuazione di quanto sopra delineato, anche nelle more dell'adozione dei piani annuali della sicurezza per l'anno 2019.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

